

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2024

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*; visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 *“Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*; visto l'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha introdotto modifiche all'articolo 53, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165/2001; visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente, adottato ai sensi dell'articolo 27 dello stesso decreto legislativo n. 165/2001, e dell'articolo 2, comma 2 *bis* del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n.125; vista la nota della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione prot. n. 8516/24 del 26 novembre 2024 con la quale vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Generale alcune modifiche all'articolo 41 dello stesso Regolamento di Organizzazione, concernente le attività extra-istituzionali che possono essere svolte dai dipendenti dell'Ente senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione; ritenuto di procedere al necessario adeguamento della formulazione dell'articolo in questione alle citate disposizioni normative in materia di sport, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione relativamente alle attività sottratte al regime autorizzatorio per le quali sussiste comunque l'obbligo di comunicazione all'amministrazione da parte del dipendente; visto il parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in merito alle modifiche al riguardo predisposte; visto l'articolo 15, comma 3, lett. n), dello Statuto, che demanda al Consiglio Generale la competenza a deliberare in ordine al Regolamento di Organizzazione; **approva** all'unanimità la riformulazione dell'articolo 41 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nel testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lettera E) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento, i cui effetti decorrono dal 19 dicembre 2024.”.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ACI

TITOLO 7 - Incarichi conferiti o autorizzati al personale dipendente dell'Automobile Club d'Italia

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Articolo 41 (Attività non soggette ad autorizzazione) 1. Il dipendente può svolgere senza la preventiva autorizzazione, percependo gli eventuali compensi, le seguenti attività indicate dall'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. 2. Non sono, altresì, soggette a preventiva autorizzazione le seguenti attività: — attività artistiche (quali musica, canto, recitazione, cinematografia, danza, pittura, scultura) e sportive purché non si concretizzino in attività di tipo professionale; — attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o	Art. 41 (Attività non soggette ad autorizzazione) 1. Il dipendente può svolgere senza la preventiva autorizzazione, percependo gli eventuali compensi, le seguenti attività indicate dall'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita ; g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. h) prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui. 2. Non sono, altresì, soggette a preventiva autorizzazione le attività a titolo gratuito che il dipendente intende svolgere utilizzando la professionalità maturata e impegnata nell'attività di servizio espletata presso l'Ente

cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; = attività che costituiscono manifestazione della personalità, del pensiero e dei diritti di libertà del singolo purché a titolo gratuito o con eventuale rimborso delle spese sostenute. 3. Il dipendente che intende svolgere le attività di cui al presente articolo, o comunque attività a titolo gratuito, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. La comunicazione deve essere inviata alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione.	3. Il dipendente che intende svolgere le attività di cui ai commi precedenti ne dà preventiva comunicazione all'Amministrazione. La comunicazione è inviata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione. La stessa Direzione, verificata l'assenza di conflitto d'interesse con l'Amministrazione, prende atto dello svolgimento dell'attività come comunicato dal dipendente. 4. Non sono soggette ad autorizzazione né a preventiva comunicazione: - le attività di volontariato di cui all'art. 17, comma 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; - le cariche ricoperte a titolo gratuito presso Enti del Terzo settore (ETS) o, comunque presso associazioni senza fini di lucro; - ogni altra attività svolta a titolo gratuito nella quale il dipendente non utilizza la professionalità maturata e impegnata nell'attività di servizio espletata presso l'Ente (quali le attività artistiche, svolte in forma amatoriale, o le attività di carattere socioculturale in cui viene impegnato il tempo libero).
---	---